PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 9 - numero 1793 di martedì 02 ottobre 2007

Accesso ai dati personali e diritto alla difesa

Il Garante della privacy rigetta il ricorso di un cittadino nei confronti di una compagnia assicurativa.

Pubblicità

google_ad_client

Accesso ai dati personali negato per salvaguardare il diritto alla difesa.
Rigettando il ricorso presentato da un cittadino, il Garante della privacy ha accolto le ragioni di una compagnia assicuratrice che aveva dato parziale risposta al ricorrente relativamente all'accesso a perizie tecniche relative ad un sinistro.

Secondo il Garante non è possibile accedere alle perizie tecniche in presenza di un contenzioso, specie se queste contengono valutazioni che risultino indispensabili o quantomeno influenti nell'esercizio del diritto di difesa.

La vicenda. In seguito ad un sinistro, il ricorrente in un primo tempo aveva richiesto all'assicurazione un risarcimento per i danni materiali subiti e solo in un secondo momento aveva manifestato l'esigenza di un risarcimento per danni fisici, richiesta non accolta dalla compagnia assicurativa che aveva sollevato dei dubbi per la modesta entità dei danni prodotti dall'urto dei veicoli, con l'inevitabile ricorso ad una perizia medico legale.

Il ricorrente chiedeva allora di conoscere i propri dati personali contenuti nelle copie integrali della perizia tecnica, comprese le valutazioni riservate del medico legale.
La compagnia assicurativa da parte sua, opponendosi alla richiesta, sosteneva di aver fornito solo la parte "oggettiva" della documentazione richiesta, omettendo la parte conclusiva, per non ledere le proprie "esigenze difensive".
Pubblicità

Il parere dal Garante. Nel definire il procedimento il Garante ha ribadito che va salvaguardato il diritto alla difesa delle parti e ha quindi riconosciuto le ragioni all'assicurazione di differire l'accesso del ricorrente. E ciò non soltanto per l'esistenza di un giudizio civile pendente, ma anche perché si era in presenza di una specifica situazione che avrebbe potuto condizionare o alterare l'esercizio del diritto di difesa dell'assicurazione.

Pubblicità
google_ad_client

Ultimo aggiornamento in Banca Dati (riservato agli abbonati):

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 2 Agosto 2007 - Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.